


Título:	Il potere esecutivo in Finlandia e nei Paesi nordici: Profili storico-comparatistici		
Autor:	Mazza, Mauro		
País:	 Italia		
Publicación:	Revista Iustitia - Número 23 - Diciembre 2025		
Fecha:	18-12-2025	Cita:	IJ-VI-CCCXVII-242

Il potere esecutivo in Finlandia e nei Paesi nordici: Profili storico-comparatistici

Mauro Mazza

1. Premessa: la classificazione sistemologica degli ordinamenti scandinavi/nordici

L'opinione per la quale i diritti scandinavi, o nordici, presentano alcuni elementi comuni con i sistemi giuridici di *common law* e, in misura maggiore, con gli ordinamenti della *civil law tradition*, non ha impedito di ritenere che si possa parlare di una autonoma famiglia, o tradizione giuridica, nordeuropea/scandinava[1]. Qualunque sia la posizione che si assume in relazione a questa problematica, che attiene allo studio dei sistemi giuridici comparati, rimane il fatto che la pretesa uniformità giuridica dei Paesi nordeuropei occulta la effettiva sussistenza di una sorta di bipartizione, sia storica che in qualche misura anche attuale, del diritto nordico. Da un lato, troviamo il diritto nordico c.d. occidentale, caratterizzato dalla irradiazione storica del modello giuridico della Danimarca in Norvegia e Islanda. Dall'altro lato, abbiamo invece il diritto nordico c.d. orientale, con le istituzioni giuridiche della Svezia largamente recepite in Finlandia. Questi due sotto-gruppi della tradizione scandinava/nordica affondano le loro radici nell'evoluzione storica delle istituzioni giuridiche nordeuropee. Le leggi provinciali vennero sostituite, nel XIV secolo, da una legislazione comune svedese, che fu estesa anche al territorio finlandese. Il Codice danese (*Danske Lov*) del XVII secolo[2] fu recepito in Norvegia[3], e influenzò fortemente il diritto islandese. Come bene è stato detto[4], se pure si tratta di diritti "gemelli", essi sono comunque gemelli diseguali.

2. Le istituzioni giuspubblicistiche dei Paesi nordeuropei nella dimensione diacronica

I testi scritti più risalenti della tradizione giuridica nordica in materia di limitazione del potere della Corona[5] risalgono alle leggi provinciali svedesi[6], che ebbero vigore tra il XIII e il XIV secolo. Tali leggi, infatti, sebbene disciplinassero prevalentemente il diritto civile e quello penale, contenevano tuttavia anche norme di diritto pubblico, contemplate dalla c.d. Parte sul Re (in svedese, *Kungabalk*). Il modello rappresentato dalla Parte sul Re venne mantenuta al tempo dell'adozione della legislazione unitaria svedese del 1350, mediante l'approvazione del *Landslag* durante il regno di Magnus IV Eriksson. La versione emendata del *Landslag* fu successivamente emanata nel 1442. Non molto diversamente andarono le cose nel Regno di Danimarca, dove dal XV secolo era vigente una normativa - conosciuta come *håndfæsting*[7] - che poneva limiti alle prerogative regie.

Nel Regno di Svezia le prerogative del sovrano furono rideterminate dalla Legge sulla Forma di Governo del 1632, approvata dagli stati riuniti in Parlamento[8]. Una nuova Legge sulla Forma di Governo, o Strumento di Governo, fu adottata, in sostituzione della precedente, nel 1719[9]. Quest'ultima disciplinava non solo il ruolo istituzionale del re ma anche quello del Parlamento, muovendo alla ricerca di un equilibrio istituzionale tra gli organi di vertice del potere statale[10]. La dinamica istituzionale caratterizzata dal continuo accrescimento delle prerogative del Parlamento venne, però, bruscamente interrotta nel 1772 per iniziativa del re Gustavo III[11], il quale (volendo reagire contro quelli che percepiva quali "eccessi" del parlamentarismo) inaugurò la politica della restaurazione del potere assoluto della Corona chiudendo il periodo della c.d. Era (o Epoca) della Libertà[12], secondo un indirizzo poi continuato dal suo successore Gustavo IV Adolfo[13] (c.d. *Gustavian Age/Era*[14]). A seguito della perdita (da parte della Svezia) della Finlandia, occupata dalla Russia dello zar Alessandro I, la posizione istituzionale del sovrano svedese venne nuovamente ridimensionata con l'adozione della Legge sulla Forma del Governo del 1809[15], che rafforzava le prerogative del Parlamento[16]. Nella dinamica istituzionale tra la Corona, il Governo e il Parlamento, la Legge sulla Forma di Governo del 1809 delineava un

assetto per il quale il potere esecutivo spettava al re, il quale però lo esercitava per il tramite necessario del Governo. I passaggi storici successivi furono rappresentati, per un verso, dalla Legge sul Parlamento del 1866 che, riformando l'Assemblea elettiva (*Riksdag*), abolì gli stati e introdusse un sistema bicamerale (rimasto tale fino al 1969, quando venne adottato il modello parlamentare unicamerale), nonché, per altro verso, dalla definitiva affermazione, non più revocabile in dubbio (quantomeno) dal 1917, della piena responsabilità politica dell'Esecutivo nei confronti del Legislativo. Queste modificazioni degli assetti costituzionali erano, peraltro, avvenuti in assenza di variazioni della Legge sulla Forma di Governo del 1809. A ciò si pose rimedio, con l'intento di annullare lo scostamento tra costituzione formale e costituzione materiale, nel 1974, mediante l'adozione della attuale Legge sulla Forma di Governo o Strumento di Governo. Le innovazioni apportate dallo Strumento di Governo, entrato in vigore nel 1975, sono state di notevole rilevanza, modificando la conformazione degli organi superiori del potere statale[17]. Da un lato, il potere esecutivo è stato attribuito al Governo, con soppressione delle prerogative regie; dall'altro lato, la potestà legislativa viene da allora riconosciuta al solo Parlamento, anche in questo caso con la conseguente esclusione di poteri normativi di rango primario del sovrano.

Con riguardo alla storia del diritto pubblico e costituzionale dell'altro Paese "egemone" dell'area nordeuropea, vale a dire la Danimarca, occorre muovere dal rivolgimento istituzionale del 1660, allorché il re Federico III introdusse la monarchia assoluta[18], facendo venire meno il fragile equilibrio tra le istituzioni di vertice, rappresentate dalla Corona, dal Consiglio[19] e dagli stati. Fu approvata, nel 1665, la c.d. Legge del Re (*Lex regia*)[20], che attribuiva alla Corona i poteri dello Stato e agli altri organi la semplice articolazione funzionale di tali poteri. Nel Settecento, l'evoluzione delle istituzioni di diritto pubblico del Regno di Danimarca si caratterizzò per la continua espansione dell'apparato burocratico statale, che finì per introdurre limitazioni, sia pure *de facto* e non *de iure*, al potere del sovrano, il quale potere, peraltro, continuò a configurarsi (almeno sulla carta) come assoluto. Lo sviluppo della pubblica amministrazione danese, che ha fatto (giustamente) parlare di un *régime de toute puissance de l'administration*[21], non solo impedì la trasformazione dell'assolutismo in dispotismo, ma ebbe anche importanti riflessi istituzionali, quali in particolare la creazione di sei collegi dell'amministrazione pubblica, i cui presidenti formavano il Consiglio privato del re[22].

Nell'Ottocento, sulla scia della Rivoluzione francese del 1848[23], fu adottata la Costituzione[24] del 1849, la quale recepiva i modelli della Costituzione norvegese del 1814 e della Costituzione belga del 1831. La Carta costituzionale danese del 1849 distribuiva i poteri superiori dello Stato nel modo seguente: il potere legislativo veniva attribuito congiuntamente alla Corona e al Parlamento[25], il potere esecutivo al sovrano e il potere giudiziario alle corti di giustizia del Regno. I successivi sviluppi costituzionali furono caratterizzati, nel 1901, dall'introduzione del rapporto di fiducia tra la Camera bassa, il *Folketing*, i cui membri sono eletti direttamente dal popolo, e il Governo, con la marginalizzazione della posizione istituzionale (dal punto di vista della titolarità e dell'effettivo esercizio del potere esecutivo) della Corona. La forma di governo parlamentare venne mantenuta dalla Costituzione[26] del 1953, che trasformò altresì l'assetto istituzionale del Parlamento nazionale da bicamerale a monocamerale, mediante la soppressione della Camera alta, (fino ad allora) denominata *Landsting*.

Le vicende costituzionali del Regno di Norvegia traggono origine dal trattato di Kiel del 1814, in base al quale la Norvegia passava dal dominio danese a quello svedese[27]. L'accordo prevedeva la cessione di possedimenti svedesi in Pomerania alla Danimarca, ma ciò non avvenne poiché la Pomerania fu invece annessa alla Prussia. A sua volta, la Norvegia proclamò la Costituzione[28] del 17 maggio 1814[29], con la contestuale elezione del principe Cristiano VIII di Danimarca come re di Norvegia. La reazione svedese fu immediata e culminò in un breve conflitto con la Norvegia, al termine del quale, in base alla convenzione di Moss del 14 agosto 1814[30], venne istituita[31] l'unione personale tra Svezia e Norvegia. La Costituzione norvegese del 1814, peraltro, non fu abrogata ma integrata/modificata dall'Atto di Unione tra Svezia e Norvegia. Ciò risulta in maniera inequivoca dal fatto che l'art. 1, *sub lett. A* («Forma di Governo»), della Carta costituzionale norvegese stabiliva, anche successivamente all'Atto di Unione del 1814, che la Norvegia costituisce un Regno libero, indivisibile e inalienabile. L'Atto di Unione con la Svezia, in definitiva, non ostacolò la crescita delle istituzioni sia politiche che giuridiche della Norvegia[32], che ha quindi ottenuto la piena indipendenza nel 1905, mantenendo in vigore la Costituzione del 1814 più volte emendata nel corso del tempo[33].

Con riferimento alla storia del diritto costituzionale finlandese, essa ha inizio nel 1919, dopo che la Finlandia ebbe dichiarato[34] la propria indipendenza dalla Russia. Accantonati i propositi di dare vita a un regno finlandese, secondo il progetto (non realizzato) di attribuire la Corona al principe tedesco Federico Carlo (Luigi Costantino) von Hessen, langravio d'Assia-Kassel[35], fu invece creata la Repubblica di Finlandia. La prima Costituzione repubblicana fu pluritestuale; essa, infatti, contemplava la Legge sulla Forma di Governo del 1919, la Legge sul Parlamento del 1928, la Legge sulla Responsabilità dei Ministri del 1922 e la Legge sull'Alta Corte, anch'essa del 1922. L'assetto costituzionale complessivamente delineato da tali documenti era nel segno della preminenza del Presidente della Repubblica. Secondo la Legge sulla Forma di Governo[36], infatti, il Capo dello

Stato era co-titolare, insieme con il Parlamento, del potere legislativo, disponeva sia del potere d'iniziativa legislativa che della potestà normativa sub-primaria (potendo adottare decreti, subordinati alle leggi parlamentari nella gerarchia delle fonti del diritto), era infine titolare del potere estero. Tutti questi poteri del Presidente della Repubblica sono stati ridimensionati dalla nuova Costituzione finlandese del 2000, soprattutto dopo la significativa revisione costituzionale del 2012[37]. Ed infatti, il potere legislativo è ora attribuito soltanto al Parlamento; l'iniziativa legislativa del Capo dello Stato e la sua possibilità di emanare decreti sono stati disciplinati in maniera più restrittiva. Il potere estero, a sua volta, è stato attribuito congiuntamente al Presidente della Repubblica e al Governo.

3. L'assetto istituzionale attuale del potere esecutivo nei Paesi dell'Europa settentrionale

La posizione costituzionale del Governo nelle attuali democrazie nordiche risente delle note caratterizzanti generali delle forme di governo dei Paesi occidentali, sia nel caso dell'adozione della forma di governo parlamentare - come avviene in Danimarca, Norvegia e Svezia[38] - sia quando è invece adottata (sia pure con peculiarità[39]) la forma di governo semipresidenziale - secondo ciò che accade in Finlandia e Islanda[40]. Per un verso, troviamo la razionalizzazione delle relazioni tra Governo e Parlamento; per altro verso, è diffuso il modello dell'Esecutivo monista nel raccordo istituzionale tra Premier e Capo dello Stato; per altro verso ancora, emerge un ruolo crescente, nell'ambito della compagine governativa, del capo del Governo.

Nei Paesi nordici, l'assetto costituzionale del potere esecutivo presenta elementi comuni accanto ad altri elementi di differenziazione. Una certa rilevanza sembra avere la datazione storica delle rispettive Carte costituzionali[41]. Se, infatti, nelle Costituzioni più risalenti, vale a dire quelle di Norvegia (1814), Danimarca (1953)[42] e Islanda (1944) ampie prerogative sono riservate, almeno formalmente, al Capo dello Stato, sia nel caso delle monarchie parlamentari norvegese e danese sia nel caso del sistema semipresidenziale islandese[43], nelle Costituzioni più recenti, ossia in Svezia (1975)[44] e Finlandia (2000), appare più salda la posizione costituzionale del Governo e, al suo interno, del Premier.

Ciò risulta dal fatto che, negli ordinamenti costituzionali di Svezia e Finlandia, il Parlamento vota la fiducia iniziale nei confronti unicamente del Primo Ministro, mentre d'altro canto nei sistemi istituzionali di Danimarca, Norvegia e Islanda non è prevista la votazione parlamentare sulla fiducia iniziale al Governo (inteso nella sua collegialità). Inoltre, in Svezia e Finlandia i ministri sono nominati e revocati direttamente dal Primo Ministro, laddove invece in Danimarca, Norvegia e Islanda tale prerogativa è assegnata - quantomeno sul piano formale - al Capo dello Stato, rappresentato dalla Corona negli ordinamenti danese e norvegese e dal Presidente della Repubblica in quello islandese. Anche quando non è formalmente il Premier a designare e sostituire i ministri, secondo quanto accade - come appena detto - in Danimarca, Norvegia e Islanda, la relativa proposta è comunque indirizzata dal Primo Ministro al Capo dello Stato, il quale ultimo adotta l'atto formale. Nei casi danese e norvegese tale prassi costituzionale è assolutamente pacifica, considerata la posizione marginale della Corona nella dinamica della forma di governo; non diversamente, però, accade in Islanda, dove il Capo dello Stato dispone secondo le norme costituzionali di poteri piuttosto ampi, poiché tali poteri, che comprendono la nomina e revoca dei ministri, sono riconosciuti soltanto formalmente, nel senso che il Presidente della Repubblica ha sempre recepito la proposta formulata dal Premier. Una divaricazione si registra, però, tra gli ordinamenti svedese e finlandese. In Svezia, infatti, il Primo Ministro assegna direttamente le competenze ai ministri, potendo anche conformare struttura e funzionamento dei dipartimenti ministeriali, mentre in Finlandia le prerogative del Premier sono sotto questo profilo più limitate, dal momento che solo la legge ovvero un decreto adottato dal Governo nella sua composizione collegiale possono stabilire in ordine a creazione, soppressione e delimitazione delle competenze dei ministeri. Lo scostamento tra poteri formali e poteri sostanziali avvicina, peraltro, gli ordinamenti svedese e finlandese, da un lato, a quelli danese e islandese, dall'altro lato. Questo perché in Danimarca il numero e le competenze dei ministeri sono formalmente stabiliti dal re, e in Islanda dal Presidente della Repubblica, ma la prassi costituzionale ha attribuito, in entrambi i Paesi, la determinazione del contenuto sostanziale di tali provvedimenti al Primo Ministro, con successiva adozione dell'atto formale da parte del Capo dello Stato.

Un aspetto rilevante è rappresentato dal ruolo del Premier all'interno della compagine ministeriale. A questo riguardo, la Costituzione finlandese è esplicita nello stabilire la preminenza del Premier, che è capo del Governo, presiede le riunioni del Consiglio dei ministri e coordina le attività di competenza dei vari titolari dei ministeri. La preminenza del capo del Governo è, invece, implicita ma non meno evidente nello Strumento di Governo (Costituzione) svedese. Varie previsioni costituzionali, infatti, confermano indirettamente la supremazia del Premier sui ministri. Ciò a partire dalla fiducia iniziale votata dal Parlamento con riguardo alla sola carica del capo del Governo[45], il quale poi nomina e revoca i singoli ministri. Ma non meno significativa, sotto il profilo ora in esame, è la norma costituzionale secondo cui, in ipotesi di morte ovvero di dimissioni del Primo Ministro, si determina la caduta dell'intero Esecutivo nazionale[46]. Nel silenzio sul punto delle altre Carte costituzionali nordeuropee, la prassi costituzionale ha evidenziato nel corso del tempo una tendenziale

preminenza del Premier sugli altri membri dell'Esecutivo nazionale nelle esperienze di Danimarca e Norvegia, mentre invece nel caso islandese vi è la previsione dell'art. 18 della Costituzione che certamente rafforza la posizione istituzionale dei singoli titolari di dicastero, dal momento che la norma da ultimo menzionata stabilisce che i ministri comunicano in via diretta, senza cioè passare attraverso il Consiglio dei ministri, gli atti di propria competenza al Presidente della Repubblica, con la conseguenza che i ministri diversi dal proponente e lo stesso Premier possono soltanto o assumere la co-responsabilità dell'atto in questione oppure dissociarsene. Anche in tale secondo caso, però, l'atto emanato sulla base delle previsioni legislative entra in vigore, cosicché in definitiva l'iniziativa assunta dal singolo ministro può superare l'eventuale opposizione dell'Esecutivo nella sua composizione collegiale al pari di quella del capo del Governo.

Ancora due notazioni sono necessarie per segnalare che: a) compete al Primo Ministro, nei sistemi costituzionali scandinavi/nordici, la presentazione, all'inizio di ogni sessione parlamentare, di una relazione che espone i principali obiettivi che l'Esecutivo intende raggiungere nel corso dell'anno successivo; b) l'agenda governativa viene fissata a seguito di determinazione assunta dal Primo Ministro, ma i titolari di dicastero possono inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri le loro richieste e proposte specifiche, con una significativa compressione di quest'ultima possibilità per i singoli ministri nell'esperienza della Danimarca (dove il Premier controlla incisivamente l'agenda governativa).

Infine, quanto alla revoca della fiducia al Governo, mediante approvazione da parte del Parlamento della mozione di sfiducia o di censura[47], si assiste nei Paesi nordici a una "debole" razionalizzazione dell'istituto della sfiducia, con la sola parziale eccezione dell'esperienza svedese. Muovendo dall'esame di quest'ultima, emerge che, per il combinato disposto del cap. VI, art. 5 e del cap. XII, art. 4, dello Strumento di Governo, la mozione di sfiducia al Governo deve essere presentata da non meno di un decimo dei deputati[48] e che l'approvazione della mozione medesima richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei parlamentari. La mozione di sfiducia, inoltre, può essere discussa e decisa soltanto dal *plenum* dell'Assemblea parlamentare, non quindi in sede di Commissione.

Con riguardo agli altri Paesi nordici, in Danimarca la mozione di sfiducia può essere votata dal Parlamento[49] nei confronti del Premier, con la conseguenza, in caso di votazione favorevole alla mozione di censura, delle dimissioni dell'intera compagine governativa. In Norvegia, l'approvazione da parte del Parlamento[50] della mozione di sfiducia al Governo implica l'obbligo giuridico per quest'ultimo di dimettersi, con la precisazione - sulla base di quanto prevede il secondo comma dell'art. 15 della Costituzione norvegese - che il re non ha margine di manovra al riguardo, dovendo soltanto prendere atto delle dimissioni dell'Esecutivo. Nell'ordinamento finlandese, le disposizioni contenute negli art. 43 e 64 della Costituzione stabiliscono che, a seguito della presentazione di una interpellanza al Governo da parte di non meno di venti deputati, l'Esecutivo risponda davanti al *plenum* del Parlamento[51] entro quindici giorni; terminata la seduta parlamentare di risposta all'interpellanza, si procede a votare la fiducia al Governo, sempreché non sia invece presentata una mozione di censura nei confronti dell'Esecutivo che, se approvata dai deputati, comporta l'obbligo per l'Esecutivo stesso di rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato. Nel diritto costituzionale islandese, è previsto che ogni membro del Parlamento[52] possa presentare una «risoluzione di carattere non legislativo», espressione quest'ultima che comprende anche la mozione di sfiducia al Governo. La relativa disciplina, peraltro, è contenuta soltanto nel regolamento parlamentare, mentre l'art. 14 della Costituzione islandese si limita a prevedere la responsabilità ministeriale nei confronti del Parlamento.

Infine, è da sottolineare che in Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda[53] non è prevista la maggioranza assoluta per l'approvazione della mozione di sfiducia.

4. Recenti tendenze evolutive, con speciale riguardo al caso finlandese

La principale tendenza evolutiva delle forme di governo dei Paesi scandinavi/nordici è relativa proprio al ruolo dell'Esecutivo e, più in particolare, del Primo Ministro[54]. Da un lato, gli ordinamenti costituzionali di Svezia e Finlandia hanno riconosciuto espressamente la preminenza del Premier nell'Esecutivo nazionale, specialmente allorché stabiliscono, nelle rispettive Costituzioni, che la nomina e la revoca dei ministri compete appunto al capo del Governo. Lo stesso vale per la funzione, assegnata dai testi costituzionali al Premier, della direzione effettiva dell'attività del Governo nazionale. Ma non molto diversamente vanno le cose in Danimarca, Norvegia e Islanda, sia pure come conseguenza dell'affermarsi di prassi costituzionali (in assenza, cioè, di espresse previsioni costituzionali sulla "presidenzializzazione" degli Esecutivi[55]).

Per altro verso, la peculiare strutturazione del sistema politico-partitico dei Paesi dell'Europa del Nord sembra sia sostenere che frenare l'incremento del ruolo del Primo Ministro nelle rispettive forme di governo. Il fatto che il Premier mantenga abitualmente la carica di *leader* del partito di maggioranza sicuramente rafforza la posizione sia politica che istituzionale del capo del Governo. La frequenza, però, di Governi di coalizione

multipartitici nonché di Esecutivi minoritari (in conformità, da quest'ultimo punto di vista, con il modello del c.d. parlamentarismo negativo o *parlementarisme de minorité*[56]) sono fattori che spingono la formula politica istituzionalizzata in una direzione (almeno tendenzialmente) opposta a quella dell'accrescimento del ruolo del Primo Ministro.

Così è avvenuto, in particolare, a seguito delle elezioni politiche in Finlandia del 14 aprile 2019, che sono state vinte dal Partito socialdemocratico[57] ma che hanno altresì registrato l'affermazione del Partito (di orientamento politico populista e "sovrano") dei Veri Finlandesi[58]. Inoltre, il Premier finlandese Antti Rinne è anche (dal 2014[59]) Presidente del Partito socialdemocratico, cosicché si avverano - nel panorama politico-costituzionale e partitico della Finlandia contemporanea[60] - le condizioni sopra indicate sia per il rafforzamento che per la compressione del ruolo istituzionale del Premier.

Notas

* *Il presente scritto è stato in parte elaborato durante un soggiorno di studio alla Facoltà giuridica dell'Università di Helsinki nell'estate 2025.*

[1] Cfr. P. Bianchi, *Gli ordinamenti scandinavi*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, I, Roma-Bari, Laterza, 2014, 2^a ed., 327 ss.; F. Duranti, *Gli ordinamenti costituzionali nordici. Profili di diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2009; H.E.S. Mattila, *Diritto dei paesi scandinavi (nordici)*, in *Dig disc. priv., sez. civ.*, VI, Torino, 1990, 152 ss.; A. Simoni, F. Valguarnera, *La tradizione giuridica dei Paesi nordici*, Torino, Giappichelli, 2008; A.S. Bruno, *Contesto scandinavo e specificità svedese. Contributo allo studio del diritto scandinavo*, Roma, Aracne, 2012, 19 ss. (sub II, *Il diritto nordico come legal family o mixed legal systems?*); J. Husa, *Nordic Reflections on Constitutional Law. A Comparative Nordic Perspective*, Frankfurt am Main, Lang, 2002, 178 ss. (sub *The Nordic Family of Constitutional Law in a Nutshell*); B. Henningsen, S. Jochem (hrsg.), *Die politischen Systeme Nordeuropas*, Baden-Baden, Nomos, 2025. **Vi sono, comunque, significative differenze tra i sistemi giuridici nordici, come evidenziato dalla migliore dottrina finlandese; v. J. Husa, *The Stories We Tell Ourselves - About Nordic Law in Specific*, in *Isaidat Law Review (Subalpine Institute for the Analysis and Teaching of Transnational Affaires Law - Università di Torino - Accademia Nazionale dei Lincei)*, 2011, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2176029>.**

[2] Promulgato dal re Cristiano V il 15 aprile 1683; cfr. la ricostruzione storica di V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, Torino, Giappichelli, 2024, 8^a ed., 477 ss.

[3] Dal Codice norvegese (*Norske Lov*) del 1687.

[4] Così si è espresso T. Wilhelmsson, *Legal Family and Unidentical Twins*, nella conferenza tenuta il 23 ottobre 2008 presso l'Università di Helsinki.

[5] Tema sul quale v. C. Albani, *L'istituto monarchico nell'antica società nordica*, presentazione di M. Scovazzi, Firenze, La Nuova Italia, 1969 (di quest'opera, però, v. la recensione critica di A. Momigliano, in *Rivista Storica Italiana*, 1969, 652-654, il quale non condivide l'impostazione data dall'a. allo studio comparativo dell'antico diritto germanico e dei proto-diritti scandinavi).

[6] Su cui v. E. Sjöholm, *Sweden's medieval laws. European legal tradition ? political change*, in *Scandinavian Journal of History*, 1990, 65 ss.

[7] Che significa, letteralmente, «legatura delle mani».

[8] Si trattava del Parlamento dei quattro stati (*Riksdag of the Estates*, sved. *Rikens ständer*), ovvero (Dieta degli) stati generali (sved. *Ständsriksdagen*), che riuniva - mediante una peculiare forma di multicameralismo qualificabile quale tetracameralismo - i rappresentati di: 1) nobiltà; 2) clero; 3) cittadini, o borghesia cittadina; 4) contadini proprietari, c.d. ceto contadino libero. La prima convocazione dell'Assemblea parlamentare degli stati del Regno si ebbe nel 1435 nella città di Arboga; secondo altre ricostruzioni storiche, la riunione iniziale fu invece a Uppsala nel 1436, poiché - così si sostiene da parte di alcuni - alla riunione di Arboga non parteciparono i rappresentati dei contadini proprietari. Gli stati si riunivano anche separatamente; per l'esattezza, i nobili nel Palazzo reale, gli ecclesiastici nella "Grande Chiesa" (sved. *Storkyrkan*, id est la Cattedrale) di Stoccolma, i borghesi nel Municipio della capitale e i contadini in alcune chiese di Stoccolma. Cfr. F. Battegazzorre, *Il Parlamento nella formazione del sistema degli Stati europei. Un saggio di politologia storica*, Milano, Giuffrè, 2007 (*Scienza politica*, coll. fondata da M. Stoppino e diretta da G. Fedel, n. 8), 150 ss.; S. Lindal, *Early Democratic Traditions in the Nordic Countries*, in AA.VV., *Nordic Democracy*, Copenhagen, Det Danske Selskab, 1981, 15 ss.; H. Schück, *Sweden's Parliamentary*

Institutions from the Thirteenth Century to 1611, in M.F. Metcalf (Ed.), *The Riksdag: a History of the Swedish Parliament*, Stockholm, The Swedish Riksdag, 1987, 5 ss.; G. Rystad, *The Estates of the Realm, the Monarchy, and Empire, 1611-1718*, in M.F. Metcalf (Ed.), *The Riksdag: A History of the Swedish Parliament*, cit., 61 ss.; A.F. Upton, *The Swedish Riksdag and the English Parliament in the Seventeenth Century: Some Comparisons*, in N. Stjernquist (Ed.), *The Swedish Riksdag in an International Perspective. Report from the Stockholm symposium, April 25-27, 1988*, Stockholm, The Swedish Riksdag, 1989, 118 ss.

[9] Una revisione del testo costituzionale del 1719 venne approvata nel 1720. Lo Strumento di Governo fu completato dal Regolamento interno della Dieta del 1723. Il citato documento costituzionale viene abitualmente considerato la prima Costituzione formale moderna della storia dell'Europa continentale; vedasi in tal senso l'analisi di J.-P. Lepetit, *La Constitution suédoise de 1720 - Première constitution écrite de la liberté en Europe continentale*, in *Jus Politicum*, n. 9, 2013, consultabile online all'indirizzo <http://juspoliticum.com>.

[10] Cfr. H. Freter. *Der Übergang vom schwedischen Ständeparlamentarismus zu Verfassungsstaat und parlamentarischer Demokratie (1719-1921)*, in P. Brandt, W. Daum, M. Horn (hrsg.), *Der skandinavische Weg in die Moderne. Beiträge zur Geschichte Norwegens und Schwedens vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert*, Berlin, Berliner Wissenschaft-Verlag (BWV), 2016, 81 ss.

[11] Si veda F. Becattini, *Storia del Regno e della Vita di Gustavo III Re di Svezia*, t. 3, Venezia, A. Zatta e figli, 1792, sub cap. III, *Rivoluzione nella forma del Governo Svezese accaduta nel 1772 per opera di Gustavo III*, 53 ss. Gustavo III regnò dal 1771 al 1792.

[12] La quale convenzionalmente ha inizio alla morte del re Carlo XII di Svezia, nel 1718; cfr. F.-M. Arouet, detto Voltaire, *Storia di Carlo XII, Re di Svezia*, con le note di A. de La Motraye e le risposte di Voltaire, t. I-II, Venezia, Pitteri, 1784, opera disponibile anche nella successiva trad. it. di G. Orsi, Milano, Corbaccio, 1930 (ed. orig. dal titolo *Histoire de Charles XII, Roi de Suede*, Basle [Bâle], Revis, 1731, riprodotta, altresì, in L. Moland, dir., *Œuvres complètes de Voltaire*, 52 tomi, Paris, Garnier, 1877-1885, t. XVI, 163-391); nella letteratura secondaria vedasi, a commento, D. Aricò, *Carlo XII di Svezia tra Voltaire e Algarotti*, in *Intersezioni. Rivista di storia delle idee*, 2012, 189 ss.; A. Geffroy, *Le Charles XII de Voltaire et le Charles XII de l'Histoire*, in *Revue des Deux Mondes*, 1869, 360 ss.; R. Fuzellier, *Essai sur l'histoire de Charles XII de Voltaire: un historien, un personnage et un mythe*, thèse de doctorat d'État ès lettres, Université Paris IV, 1995; É. Schnakenbourg, *Le regard de Clío: l'Histoire de Charles XII de Voltaire dans une perspective historique*, in *Dix-huitième siècle*, 2008, 447 ss.). Con riguardo alla "Era (o Age) of Liberty" (sved. *Frihetstiden*), v.: I. Andersson, *Early Democratic Traditions in Scandinavia*, in J.A. Lauwerys (Ed.), *Scandinavian Democracy. Development of Democratic Thought & Institutions in Denmark, Norway and Sweden*, Copenhagen, The Danish Institute, 1958, 69 ss., spec. 87 ss.; S.U. Palme, *The Bureaucratic Type of Parliament: the Swedish Estates during the Age of Liberty, 1719-1772*, in *Liber memorialis G. de Lagarde. Études présentées à la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'États*, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1970, 237 ss.; S. Hadenius, *The Riksdag in Focus. Swedish History in a Parliamentary Perspective*, Stockholm, Sveriges Riksdag, 1997, 79 ss.; M. Roberts, *The Age of Liberty. Sweden 1719-1772*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; J. Nordin, *The Monarchy in the Swedish Age of Liberty (1719-1772)*, in P. Ihalainen, M. Bregnsbo, K. Sennefelt, P. Winton (Eds.), *Scandinavia in the Age of Revolution. Nordic Political Cultures, 1740-1820*, Farnham (UK)-Burlington (VT, USA), 2011, 29 ss.; C. Wolff, *Aristocratic Notions of Liberty and Patriotism in the Age of Liberty*, *ivi*, 121 ss.

[13] Sul trono svedese dal 1792 al 1809 (v. anche le due note che seguono).

[14] Su cui v. H. Tandefelt, *The Image of Kingship in Sweden, 1772-1809*, in P. Ihalainen, M. Bregnsbo, K. Sennefelt, P. Winton (Eds.), *Scandinavia in the Age of Revolution. Nordic Political Cultures, 1740-1820*, cit., 41 ss.

[15] In particolare, come conseguenza degli eventi bellici menzionati nel testo, il re Gustavo IV Adolfo abdicò al trono il 29 marzo 1809 e il successivo 6 giugno venne adottato lo Strumento di Governo del 1809 (il 6 giugno è tuttora il *National Day/Sveriges nationaldag* della Svezia; tra il 1916 e il 1983 la giornata veniva celebrata quale *Swedish Flag Day/Svenska flaggans dag*).

[16] Cfr. P. Fahlbeck, *La Constitution suédoise et le parlementarisme moderne*, Paris, Picard, 1905. V. anche, *si vis*, M. Mazza, *Diritto pubblico svedese. Linee prospettive*, Bergamo, Bergamo University Press, 2013, 23 ss.

[17] Per un'analisi approfondita, v. J. Nergelius, *Constitutional Law*, in M. Bogdan (Ed.), *Swedish Legal System*, Stockholm, Norstedts Juridik, 2010, 41 ss.; J. Nergelius, *Svensk statsrätt [Diritto costituzionale svedese]*, Lund, 2022, 5ª ed. Sulla "manutenzione" costituzionale (*id est*, la prassi della revisione costituzionale) in Svezia, v. F. Duranti, *La revisione costituzionale svedese*, in *Quaderni costituzionali*, 2012, 417 ss.; *Id.*, *Evoluzioni del costituzionalismo svedese*, in *Federalismi.it*, n.3/2012; J. Nergelius, *Some Reflections on Extended Judicial Review in Sweden after the Constitutional Reform in 2010*, in *Scandinavian Studies in Law*, 2024 (K. Åhman (Ed.), *Constitutional Law in the Scandinavian Countries. A Tribute to the Instrument of Government 1974-2024*), 47 ss.

[18] Anche a seguito della difficile situazione nazionale determinatasi a seguito della sconfitta della Danimarca nella guerra combattuta contro la Svezia.

[19] Dan. *Rigsråd*.

- [20] Dan. *Kongeloven*. Sulla *Lex regia*, emanata il 14 novembre 1665, v. G. Chiesa Isnardi, *Storia e cultura della Scandinavia. Uomini e mondo del Nord*, Milano, 2015, 545; M. Sanfilippo, *Alcune note sul concetto di assolutismo nella storiografia europea*, in G. Platania (cur.), *L'Europa di Giovanni Sobieski. Cultura, politica, mercatura e società*, Viterbo, Sette Città, 2005, 475 ss. (spec. 500-501, testo e nt. 95); E. Ekman, *The Danish Royal Law of 1665*, in *Journal of Modern History*, 1957, 102 ss.; E. Wolgast, *Lex Regia. Das dänische und das deutsche Staatsführungsgesetz. 1665-1934*, Würzburg, Richter, 1935 (*Würzburger Universitätsreden*, Heft 3).
- [21] Cfr. R. Fusilier, *Le monarchies parlementaires. Étude sur les systèmes de gouvernement (Suède, Norvège, Danemark, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)*, prefazione di M. Prélot, Paris, Les Éditions ouvrières, 1960, 296.
- [22] Dan. *Gehejmestatsrådet*.
- [23] C.d. terza rivoluzione, dopo quelle del 1789 e 1830.
- [24] Dan. *Grundlov*.
- [25] Denominato *Riksdag*, con struttura bicamerale.
- [26] Per esteso, atto costituzionale della Danimarca (dan. *Danmarks Riges Grundlov*).
- [27] Come è stato osservato, nella storia politica della Norvegia i periodi di autonomia completa si sono alternati a periodi (di maggiore ampiezza temporale) caratterizzati da *intégration plus ou moins poussée dans un ensemble géographique et politique plus vaste*. Così R. Fusilier, *Le monarchies parlementaires. Étude sur les systèmes de gouvernement (Suède, Norvège, Danemark, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg)*, cit., 207.
- [28] Norv. *Grunnlov*.
- [29] Per una completa disamina dell'ordinamento costituzionale norvegese, v. G.F. Ferrari (Ed.), *Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation*, The Hague, Eleven, 2015. La Costituzione del 1814 fu approvata dai 112 delegati riuniti a Eidsvoll (non lontano da Oslo); essi erano stati eletti dal popolo norvegese ed erano così ripartiti: 59 funzionari del Regno; 37 contadini e 16 uomini d'affari. Tutti i delegati prestarono il giuramento solenne di difendere l'indipendenza della Norvegia. Tra i modelli presi in considerazione dai costituenti norvegesi emerge in particolare la Costituzione francese del 1791, secondo la ricostruzione di F. Castberg, *Norway and the Western Powers. A Study of Comparative Constitutional Law*, Oslo, Oslo University Press, 1957, che evidenzia anche gli apporti dello Strumento di Governo svedese del 1809 nonché delle istituzioni della Repubblica Batava (ol. *Bataafse Republiek*) del 1798. Sulla base del documentato e approfondito studio di P. Passaglia, *From Qualified Unicameralism to Genuine Unicameralism*, in G.F. Ferrari (Ed.), *Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation*, cit., 85 ss., i modelli utilizzati furono la Costituzione federale statunitense del 1787 nonché le Costituzioni francesi del 1791, 1793 e 1795. Sull'impostazione originaria della Costituzione del 1814, v. anche D. Michalsen, *The Norwegian Constitution of 1814 between European Restoration and Liberal Nationalism*, in K.L. Grotke, M.J. Prutsch (Eds.), *Constitutionalism, Legitimacy, and Power. Nineteenth-Century Experiences*, Oxford, Oxford University Press, 2014, 211 ss.
- [30] Sottoscritta dal re Carlo XIII di Svezia e dai rappresentanti del Parlamento norvegese.
- [31] Con decorrenza dal 20 ottobre 1814.
- [32] In chiave di autonomia rispetto alla parallela evoluzione costituzionale svedese.
- [33] Da ultimo nel maggio 2016.
- [34] Il 6 dicembre 1917.
- [35] Federico Carlo von Hessen fu eletto re di Finlandia e Carelia il 9 ottobre 1918, ma abdicò il 14 dicembre dello stesso anno; nell'intermezzo, egli non prese effettivamente possesso della Corona finlandese.
- [36] Il più importante fra i quattro documenti costituzionali indicati nel testo.
- [37] L'attuale Carta costituzionale della Finlandia è stata adottata l'11 giugno 1999 ed è quindi entrata in vigore il 1° marzo 2000. Sulla revisione costituzionale del 2012 (l. 1112/2011, vigente dal 1° marzo dell'anno successivo), v. brevemente C. Fasone, *Finlandia. Approvata la legge di revisione costituzionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 2012, n. 1, 1-2. In particolare, a seguito della revisione costituzionale del 2011/2012, il Presidente della Repubblica finlandese mantiene il potere di veto sulle leggi approvate dal Parlamento nazionale, ma viene nel contempo privato del potere di autorizzare la presentazione dei disegni di legge del Governo; in tal modo, il Capo dello Stato perde il potere di controllo sulle iniziative legislative di fonte governativa.
- [38] Con riguardo a queste tre esperienze, v. F. Duranti, *Dinamiche attuali della forma di governo parlamentare in Scandinavia: Danimarca, Norvegia e Svezia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2024, 229 ss.
- [39] Su cui v. *infra*, in questo paragrafo.
- [40] Con riferimento a questi due casi, cfr. F. Duranti, *I semipresidenzialismi nordici: Finlandia e Islanda*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 2023 (sub Sezione monografica: *Presidenzialismi e semipresidenzialismi*, M. Volpi cur.), 1063 ss.
- [41] Per i profili storici v. sopra, nel paragrafo 2.
- [42] Consultabile nella trad. it., preceduta da un breve commento introduttivo di A. Torre, in G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni*, I, Padova, CEDAM, 2016, 53 ss.
- [43] Che, però, si configura quale forma di governo semipresidenziale c.d. a preminenza del Primo Ministro.
- [44] Si tratta, in particolare, dello Strumento di Governo (sved. *Regeringsform*), adottato nel 1974 e vigente dall'anno successivo (v. *ante*, nel paragrafo 2).

[45] V. *supra*, in questo paragrafo. La relativa disposizione costituzionale è contenuta nel cap. VI, art. 4, dello Strumento di Governo.

[46] Cfr. cap. VI, art. 7, dello Strumento di Governo.

[47] Con esclusione dell'istituto della sfiducia costruttiva, che non è contemplata negli ordinamenti costituzionali nordici.

[48] Componenti del *Riksdag*.

[49] *Folketing*.

[50] *Storting*. Per uno studio storico-comparativo, v. D. Argondizzo, 1945-1947. *Il bicameralismo in Italia tra due modelli mancati: Congresso USA e Stortinget*, Soveria Mannelli, Rubbettino 2013 (Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia, *Quaderni della Rivista "Il Politico"*, n. 59). V., altresì, R. Tarchi, *The Constitutional Organs and Their Balance*, in G.F. Ferrari (Ed.), *Two Centuries of Norwegian Constitution: Between Tradition and Innovation*, cit., 33 s.; H. Rommetvedt, *The Norwegian Storting: The Central Assembly of the Periphery*, in *Scandinavian Political Studies*, 1992, 79 ss.

[51] *Eduskunta*. In Italia, v. A. Gratteri, *Il ruolo dell'Eduskunta nella Costituzione finlandese del 2000*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 688 ss.

[52] *Isl. Alþingi*, anglicizzato *Althing* o *Althingi*. Istituito nel 930, viene abitualmente considerato la più antica assemblea parlamentare del mondo (fra quelle ancora esistenti). Si vedano J. Byock, *The Icelandic Althing: Dawn of Parliamentary Democracy*, in J.M. Fladmark (Ed.), *Heritage and Identity. Shaping the Nations of the North*, The Heyerdahl Institute (Larvik, Norway)-Robert Gordon University (RGU) Aberdeen, Donhead St. Mary (Shaftesbury, UK), 2002, 1 ss. (poi. London-New York, Routledge, 2015, 1 ss.); F. Hervik, *The Nordic Countries*, in B. Isakhan, S. Stockwell (Eds.), *The Edinburgh Companion to the History of Democracy*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012, *sub Part III, Medieval Democracy*, 143 ss. (ivi cfr. spec. 151).

[53] A differenza della Svezia; v. *supra*, in questo paragrafo.

[54] P. Bianchi, *Parlamentarismi nordici*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 151 ss.

[55] Tema, quest'ultimo, sul quale v. l'indagine comparatistica di A. Di Giovine, A. Mastromarino (cur.), *La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee*, con introduzione di A. Di Giovine, Torino, Giappichelli, 2007. Cfr., altresì, M. Luciani, *La massima concentrazione del minimo potere. Governo e attività di governo nelle democrazie contemporanee*, in *Teoria politica*, 2015, 113 ss., il quale acutamente rileva la tendenza attuale a concentrare nel Governo (inteso come Gabinetto) la massima "quantità" di potere, sebbene il potere governativo abbia probabilmente ormai raggiunto il suo minimo storico, a seguito dell'ampia delegazione di poteri statali in favore dei livelli (e relativi enti/organi) sovranazionale e internazionale.

[56] Per il quale il Governo resta in carica se non avversato dalla maggioranza parlamentare. Ciò si verifica con frequenza nei Paesi nordici, dove gli Esecutivi c.d. omogenei si sono storicamente alternati ai Governi di coalizione. Poiché, infatti, nessun partito ottiene da solo la maggioranza assoluta dei mandati parlamentari, ne discende la necessità, per il Governo c.d. omogeneo, di dare vita al parlamentarismo negativo o di minoranza (laddove, invece, i Governi di coalizione, o Governi c.d. maggioritari, realizzano il parlamentarismo di maggioranza). Su *parlementarisme de majorité ou de minorité e cabinets de coalition ou homogènes* nei paesi dell'Europa del Nord v., ampiamente, R. Fusilier, *Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande)*, Paris, LGDJ, 1965, 234 ss. In definitiva, nelle democrazie parlamentari nordiche, «the executive is supported, or at least tolerated, by the parliament», come osserva, a proposito di *minority governments* e *negative parliamentarism* nei sistemi politico-istituzionali dei paesi scandinavi, B.E. Rasch, *Parliamentary Government*, in K. Heidar (Ed.), *Nordic Politics. Comparative Perspectives*, Oslo, Universitetsforlaget, 2004, 127 ss. (il passo virgolettato si trova a 129, corsivo ivi).

[57] Primo partito, con il 17,7 per cento dei voti (corrispondenti a 40 seggi parlamentari sul totale di 200). V. P. Bianchi, *I socialdemocratici nuovamente al governo in Scandinavia: onda lunga o fuoco di paglia?*, Editoriale di *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2022, n. 1, V ss., spec. VII-VIII. Alle successive elezioni politiche del 2 aprile 2023, il 17,5 per cento dei voti è andato ai socialdemocratici. Come bene osserva P. Bianchi, *op. ult. cit.*, XVII, «Delle socialdemocrazie nordiche oggi rimane l'involucro, i contenuti del quale possono rivelarsi ampiamente difforni dall'etichetta».

[58] Secondo partito, che ha ottenuto il 17,4 per cento dei voti (cui corrispondono 39 seggi del Parlamento nazionale). Alle elezioni politiche del 2023, i Veri Finlandesi hanno raggiunto il 17,7 per cento dei voti validamente espressi. Per alcune interessanti indagini sulla comunicazione *online* (c.d. politica visiva) dei (media dei) Veri Finlandesi, si vedano S. Tuomola, *Ideological parlances on right-wing media in Britain and Finland*, in *Journal of Alternative & Community Media*, 2020, 173 ss.; S. Tuomola, K. Wahl-Jorgensen, *Emotion Mobilisation through the Imagery of People in Finnish-Language Right-Wing Alternative Media*, in *Digital Journalism*, 2023, 61 ss., e, *breviter*, M. Caiani, *Analisi visuale e mobilitazione politica della destra radicale. Una prospettiva di movimento sociale*, in *Rassegna Italiana di Sociologia.*, 2025, 287 ss., ivi spec. 302.

[59] Con scadenza nel 2020.

[60] Alle prese con la crisi internazionale derivante dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022; v. R. Radice Fossati, *Droni, recinzioni e basi NATO al confine fra Russia e Finlandia*, in www.osservatorioartico.it, 28 luglio 2025; L. Colless, *Finland's quiet confidence: How one small nation has become a defense role model*

for Europe, in *Arctic Today*, 22 luglio 2025, dove si ricorda che la Finlandia ha il confine con la Russia più lungo di tutti i Paesi dell'Unione europea (circa 1.340 chilometri, ovvero 832 miglia).